



REGIONE SARDEGNA



PROVINCIA SUD SARDEGNA



ESTERZILI



ESCALAPLANO



SEUI

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
 COMPOSTO DA 29 AEROGENERATORI E RELATIVE OPERE CONNESSE
 CON POTENZA COMPLESSIVA DI 153,9 MW NEI COMUNI DI ESTERZILI
 (SU), ESCALAPLANO (SU) E SEUI (SU)**



<p>PropONENTE</p>	 <p>LOTO RINNOVABILI SRL <i>Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it</i></p>				
<p>PROGETTAZIONE</p>	 <p>AGREENPOWER s.r.l. Sede legale: Via Serra, 44 09038 Serramanna (SU) - ITALIA Email: info@agreenpower.it</p> <p>Gruppo di lavoro: Ing. Simone Abis - Civile Ambientale Ing. Michele Angei - Elettrico Ing. Enea Tocco - Civile Ambientale Ing. Stefano Fanti - Civile Ambientale Dott. Gianluca Fadda</p> <p>Collaboratori: Vamirgeoind Ambiente, Geologia e Geofisica S.r.l. Dott. Archeologo Matteo Tatti Dott. Naturalista Francesco Mascia Dott. Agronomo Vincenzo Sechi Ing. Federico Miscali - Tecnico Acustica Ing. Nicola Sollai - Strutturista Dott. Geologo Andrea Usai Dott. Geologo Luigi Sancliu Ing. Michele Pigliaru - Elettrico Ing. Luigi Cuccu - Elettrotecnico</p>				
<p>ELABORATO</p>	<p>Nome Elaborato:</p> <p style="text-align: center;">RISCONTRO NOTA ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA</p>				
<p>00</p>	<p>Giugno - 2023</p>	<p>PRIMA EMISSIONE</p>	<p>Agreenpower Srl</p>	<p>Agreenpower Srl</p>	<p>Agreenpower Srl</p>
<p>Rev.</p>	<p>Data</p>	<p>Oggetto della revisione</p>	<p>Elaborazione</p>	<p>Verifica</p>	<p>Approvazione</p>
<p>Scala:</p>	<p>-</p>				
<p>Formato:</p>	<p>-</p>	<p>Codice Commessa W2204EES</p>	<p>Codice Elaborato</p>	<p>RISC04</p>	

Con riferimento alle Osservazioni presentate in data 03/04/2023 dall'Associazione Italia Nostra Onlus (nel seguito l'"Associazione") relativamente al procedimento di VIA dell'impianto in Oggetto (Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9116), la scrivente Società Loto Rinnovabili S.r.l. (nel seguito la "Società" o la "Proponente"), procede a trasmettere con il presente documento le proprie controdeduzioni.

Per completezza espositiva, si precisa che la Proponente ha presentato in data 08/11/2022 istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 al Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito il "Ministero"), in qualità di autorità competente ai sensi dell'All. II, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006.

In data 03/03/2023, Il Ministero ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 24, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Conseguentemente, i termini per la fase di consultazione, previsti dall'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e pari a 30 giorni (per i progetti di cui all'articolo 8, co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006- PNIEC-PNRR), sono decorsi a partire dalla data del 03 marzo u.s. con scadenza al 02 aprile u.s. Decorso tale termine, il Proponente ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dai terzi, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra (id est 02 aprile u.s.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, essendo il termine di presentazione delle osservazioni venuto in scadenza il 02/04/2023, le Osservazioni presentate dalla Associazione sono pervenute fuori termine, essendo state protocollate in data 12/04/2023. Tuttavia, la Proponente ritiene l'opportunità di riscontrare ugualmente dette Osservazioni per confutare tutto quanto asserito a sostegno della richiesta di declaratoria di non compatibilità ambientale.

Osservazione A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingentati resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola, dunque, le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO2 e di devastare ambiente e paesaggio.

Riscontro della Proponente:

Le osservazioni sopra espresse e le considerazioni da cui sono precedute non tengono conto della circostanza che le strategie regionali e nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili si basano sulla pianificazione a livello nazionale ai sensi delle disposizioni e direttive europee, e che la stessa pianificazione è orientata ad uno sviluppo sempre più rapido della produzione energetica da impianti FER. Diversamente a quanto sostenuto dall'Associazione, la realizzazione dell'impianto *de quo* intende contribuire agli obiettivi che l'Europa e l'Italia si sono dati in sede di pianificazione energetica, passaggio alle fonti di produzione rinnovabili e attenzione e rispetto per l'ambiente. La realizzazione dell'impianto è stata tra l'altro concepita per poter produrre ricavi dalla vendita dell'energia a prezzi di mercato, in quanto ad oggi le procedure di Asta e Registro del GSE non prevedono estensioni per la partecipazione a incentivi pubblici per impianti che entreranno in esercizio oltre il 2022, come nel caso di specie.

La spinta che il legislatore sia europeo che nazionale ha messo in pratica con il sistema degli incentivi ha ridotto i costi di realizzazione degli impianti per cui le fonti rinnovabili oggi sono progettate anche con modelli di "market parity" o "grid parity" o comunque su modelli "merchant" ovvero senza fare affidamento a incentivi pubblici.

Pertanto il mancato sviluppo delle rinnovabili, con o senza incentivi, sarebbe in evidente contrasto sia con gli obiettivi europei che nazionali di cui al PNRR e al PNIEC, nonché rispetto all'accelerazione sullo sviluppo di rinnovabili, garantito dalle nuove norme contenute nel D.L. n. 77/2021.

Osservazione B) Assenza di programmazione e di pianificazione

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia

eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Riscontro della Proponente:

Gli impianti eolici di grande taglia come quello in oggetto non possono essere localizzati ovunque, né tantomeno “in aree industriali esistenti, in quanto la vocazione industriale delle aree non costituisce di per sé, requisito sufficiente per garantirne l’idoneità.

La localizzazione di questa tipologia d’impianti richiede, invece, deve essere effettuata sulla scorta di determinati requisiti tecnici, di sicurezza e anemologici, oltre che del rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Uno dei suddetti requisiti richiede che gli impianti possano essere realizzati laddove sussista una risorsa eolica adatta a garantire la produzione di energia elettrica e che, come noto, si verifica in corrispondenza di determinate condizioni morfo-altimetriche che escludono le aree urbanizzate dove sono ubicati i siti industriali.

Inoltre, come ben noto, il DM 10.09.2010 impone che ai fini della mitigazione dell’impatto sul paesaggio gli aerogeneratori debbano essere posizionati rispettando la mutua distanza di n. 3 diametri (3D) in direzione perpendicolare a quella del vento prevalente e n.5 (5D) in direzione parallela al vento prevalente (essendo D il diametro descritto dalle pale nella loro rotazione), e ciò anche per ottimizzare il rendimento e la producibilità. Tali distanze renderebbero inconciliabile l’ubicazione di un impianto eolico di grande taglia in una qualsivoglia delle 234 aree industriali distribuite sull’intero territorio regionale (fonte: [Homepage | SardegnaImpresa](#)) a causa della loro estensione estremamente ridotta.

A ciò si aggiunga che sempre il DM 10.09.2010 impone di mantenere la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, che, per il modello di aerogeneratore NORDEX N163/5.X TS118-00 serie Delta 4.000 (di potenza unitaria pari a 5,307 MW) ipotizzato per l’impianto Nuraxeddu, corrisponde a una distanza di poco meno di 1.200 m. Una siffatta distanza esclude a priori che gli impianti eolici di grande taglia possano essere realizzati in prossimità dei centri urbani e, dunque, delle aree industriali gravitanti attorno a essi.

Proporre in maniera generica e aprioristica “aree industriali esistenti” per la localizzazione dell’impianto eolico *de quo* costituisce un approccio del tutto avulso dalle reali necessità progettuali di questa tipologia di impianti, che richiede la rigorosa verifica contestuale di numerose condizioni tecniche, vincolistiche e di sicurezza per il loro corretto inserimento sul territorio.

Osservazione C) Cumulabilità degli impianti

- *L’effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.*
- *Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l’uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell’immediato sottosuolo, valutando l’effetto di tale interferenza nell’utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell’impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.*

Riscontro della Proponente:

Le osservazioni sopra espresse e le considerazioni da cui sono precedute richiamano presunte carenze nell’esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell’ambiente. Ma si ritiene non sia così.

La Proponente, infatti, ha depositato l’elaborato ELB15-Carte visibilità cumulata che considera gli effetti cumulativi tenendo conto non solo del parco di progetto, ma anche di quelli esistenti, autorizzati ed in via di autorizzazione, sia a livello regionale che nazionale.

La valutazione degli impatti cumulativi è stata ampiamente trattata negli elaborati REL02-SIA e REL19-Relazione paesaggistica.

Non si condivide affatto, inoltre, l'osservazione relativa alla presunta interferenza delle strutture di fondazione degli aerogeneratori di progetto con le attività agropastorali a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto.

Infatti, il piano di dismissione depositato, e a cui si rimanda per gli approfondimenti (cfr. REL25 Piano di dismissione), chiarisce l'impegno alla demolizione di tutte le fondazioni al di sotto di 1.00 m dal piano campagna naturale e la ricopertura con materiale naturale per favorire la rinaturalizzazione di tutta la superficie. Tale profondità è più che sufficiente per garantire la ripresa delle attività agropastorali senza interferire con i mezzi agricoli impiegati per le normali attività di aratura e dissodamento dei terreni.

Inoltre, la vigente normativa regionale prevede che l'A.U. venga rilasciata solo dopo la stipulazione di una polizza fidejussoria o garanzia fidejussoria di entità tale da garantire il perfetto ripristino ante operam dell'area. Preme, inoltre, rilevare che, in ogni caso, le attività agropastorali, possono proseguire anche durante la fase di esercizio dell'impianto, non essendovi alcuna incompatibilità, limitata alle sole fasi di costruzione e di dismissione.

Osservazione D) Impatto paesaggistico

«(...) Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli e boschi andava indubbiamente evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità. (...)».

Riscontro della Proponente:

A tal proposito è giusto il caso di citare le considerazioni di natura agro-forestale sull'area interessata dal progetto *de quo* riportate nell'elaborato REL18-Relazione agronomica forestale e pedologica, a cui si rimanda per approfondimenti, e che descrivono uno stato dei luoghi nei quali l'azione antropica nel corso del tempo non sempre si è rivelata esser "sapiente", avendo determinato, in parte, il depauperamento del territorio: **«Il paesaggio agro-forestale attuale risulta fortemente condizionato dall'esposizione dei versanti e dalla natura litologica del substrato, che ne hanno pesantemente influenzato anche la composizione floristica e vegetazionale. A questi condizionamenti di carattere abiotico, si sono sommati nel tempo i ripetuti incendi boschivi, i disboscamenti "feroci" avvenuti nei secoli passati e, non ultimo, un eccessivo carico di animali da reddito al pascolo. L'uso esclusivo del pascolo in alcune aree, in una situazione di fragilità pedologica e agronomica ha portato come logica conseguenza ad un ulteriore depauperamento del suolo agrario in particolare della frazione legata alla sostanza organica, principale pilastro della fertilità dei terreni agrari. Difatti la maggior parte dell'area oggetto di intervento all'attualità è utilizzata esclusivamente per il pascolamento libero da parte del bestiame. Nel corso dei sopralluoghi effettuati si è riscontrato una prevalenza di allevamenti bovini da carne, condotti con il metodo estensivo nella linea vacca vitello con utilizzo della razza bruno-sarda. Allo stato attuale l'area si presenta pertanto in uno stato di forte impoverimento della fertilità potenziale, con un riflesso diretto ed immediato sulla potenzialità produttiva. Inoltre, l'azione del pascolamento monospecifico, protratto negli anni, ha portato ad un impoverimento floristico del cotico naturale per l'azione di selezione sulle essenze pabulari svolta in particolare dagli animali pascolanti. Le cenosi forestali maggiormente rappresentate sono formazioni alto-arbustive ed arboree a sclerofille sempreverdi, mentre nelle creste si riscontrano vasti pascoli che si alternano ad ampie garighe. Nelle restanti superfici, le garighe i pascoli e le superfici a seminativo si inseriscono come in un mosaico con cenosi ascrivibili a formazioni alto-arbustive. Nelle incisioni vallive dei settori settentrionali dell'area indagata, ove le condizioni edafiche e stazionali lo consentono, si riscontra la formazione a macchia- foresta a leccio e corbezzolo (*Quercus ilex* e *Arbutus unedo*). Inoltre, in particolare nei substrati calcarei, caratterizzati da notevole pietrosità e rocce affioranti, si assiste alla avanzata di specie nitrofile non pabulari quali *Asphodelus ramosus*, *Onopordum illyricum*, *Carlina corymbosa*. Tali specie erbacee sono indicatrici della presenza di un eccessivo carico animale.»**

«(...) Le torri eoliche dovrebbero svettare su alberi secolari e monumentali, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro. (...)»

Riscontro della Proponente:

La Proponente contesta l'osservazione, in quanto dalla REL17-Relazione botanica si legge, per gli aspetti vegetazionali, che sulla base dei più recenti elenchi ministeriali, il sito di realizzazione dell'opera **non risulta interessato dalla presenza di alberi monumentali** ai sensi della Legge n. 10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014.

Gli alberi monumentali istituiti più vicini si riferiscono ad individui di *Olea europaea* L. subsp. *sylvestris* Brot., *Quercus ilex* L., *Quercus pubescens* Willd. (presumibilmente *Quercus ichnusae* Mossa, Bacch. & Brullo), *Quercus suber* L. localizzati in agro di Escalaplano, Esterzili, Nurri e Ulassai a 2-5 km dal sito di realizzazione delle opere.

Inoltre, l'osservazione relativa alla presenza di bitume sulla viabilità di accesso agli aerogeneratori di progetto non corrisponde a realtà in quanto, in tutti gli elaborati di progetto, è precisato e ribadito che la viabilità sarà articolata su strade principali esistenti da utilizzare, strade secondarie esistenti da allargare e rettificare e strade di accesso da realizzare. **La viabilità di progetto di nuova concezione sarà realizzata senza uso di bitume.**

Osservazione E) Riduzione in pristino dell'area

«È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.»

Riscontro della Proponente:

Diversamente da quanto asserito nell'osservazione sopra riportata, **il ripristino dello stato dei luoghi è ampiamente argomentato nella REL25 Piano di dismissione.**

In ogni caso di ricorda che, come stabilito dalla normativa in materia, al termine della vita utile dell'impianto (30 anni) la Proponente dovrà procedere allo smantellamento delle opere d'impianto e al ripristino del profilo paesaggistico ex ante, con conseguente ripristino dei luoghi alla cessazione della vita produttiva della centrale.

In accordo con quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ottica di assicurare la disponibilità di adeguate risorse economiche per l'attuazione degli interventi di dismissione e recupero ambientale, i relativi costi devono essere coperti da specifica polizza fidejussoria, a tale scopo costituita dalla società titolare dell'impianto. Nello specifico, in ottemperanza a quanto previsto dalla lett. j della Parte III delle *"Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"* allegate al DM 10 settembre 2010, e dalla Delib. G.R. n. 3/25 del 23 gennaio 2018, è fatto obbligo al Proponente dell'*«impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. (...)»*.

In merito all'impegno di sottoscrizione di una polizza fideiussoria al fine di garantire l'importo dei lavori di dismissione, si specifica che è stato depositato presso la Regione Sardegna la dichiarazione di impegno di prestazione fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto, ai sensi del D.M. 10-9-2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, punto 13.1 lettera j

Osservazione F) La recente normativa sulle FER

«Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni»

Riscontro della Proponente:

Nel sistema originariamente previsto dal D.Lgs. 387/2003 e dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, la localizzazione degli impianti rinnovabili non era soggetta a pianificazione, né orientata in

modo puntuale verso aree predeterminate del territorio; vigeva invece un regime autorizzativo puro, improntato al principio di generale utilizzabilità di tutti i terreni per finalità rinnovabili, salvo il potere delle Regioni di individuare — con specifico atto ed in conformità con le Linee Guida Nazionali — le aree non idonee, con funzione acceleratoria ed al fine di raggiungere gli obiettivi regionali sulla quota di produzione di energia. Nello specifico:

- L'art. 17.2 dell'Allegato alle LG approvate con DM 10 settembre 2010 precisa che le Regioni, nell'individuazione delle aree non idonee, «(...) conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (...)»; e
- il successivo art. 17.3 stabilisce che «(...) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale (i.e. Decreto Burden Sharing) le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto».

Il punto dirimente è che la programmazione energetica fissata a livello europeo e nel Burden Sharing, sulla cui base erano state individuate le aree non idonee, aveva un orizzonte limitato oggi non più attuale. Per il periodo 2020-2030 la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 ha portato al 32 % la quota sul consumo lordo da fonte rinnovabile, soglia rivedibile al rialzo entro il 2023, ed il D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva, ha fissato un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, al 2030.

La normativa rappresenta un ulteriore tassello — relativo alla quota FER attesa al 2030 — per il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, misurati con la riduzione del 55% di emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990, fino all'azzeramento delle emissioni nette al 2050.

La RED II, in conformità con il PNIEC, e tenendo conto anche delle misure del PNRR, definisce i meccanismi, gli incentivi il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per garantire un incremento adeguato delle FER al 2030.

È evidente la forte spinta alle rinnovabili che il legislatore nazionale ha voluto imprimere attraverso la recente disciplina normativa adottata. A ciò si aggiunga che l'attuale ritmo di installazione di impianti FER non può ritenersi compatibile con il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è prefissata di raggiungere sia in sede di PNIEC che di PNRR nonché l'Europa nel New Green Deal europeo.

In proposito, l'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che: “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8). In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili (...)”. Sempre l'articolo 20 al comma 4, prevede che: “Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, (...)”, precisando ai commi 6 e 7 rispettivamente che: “6. **Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione**”. Tanto basta per rendere non accoglibile l'istanza dell'Associazione di sospensione dei procedimenti in corso.